



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'Organo di Revisione

Verbale n. 06 del 26.04.2021

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, rimette il presente parere in relazione alla seguente proposta:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

Premessa

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 22.04.2021, così come ricevuta in data 24.04.2021, concernente il Regolamento relativo all'istituzione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del TUEL D.Lgs, 267/2000.

Normativa di riferimento

- Viste le disposizioni dell'art. 1 comma 821 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 con relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari (per i Comuni oltre 20.000 abitanti), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
- Viste le disposizioni recate dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25% delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 **"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"**;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 prevede che **"il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"**;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'Organo deve esprimere il proprio parere: **f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Considerato:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque onnicomprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica l'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge 160/2019;
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/1993; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842; i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- che, sotto il profilo della rilevanza IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia Entrate con la Risol. n. 25/E del 05.02.2003, secondo le quali *"Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici"*, come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Riscontri

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché di correttezza amministrativa, espressi in data 22.04.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.

Verifiche

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto Regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei generali principi di **semplificazione, adeguatezza e trasparenza**.

Verificato inoltre, che il suddetto Regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Vista:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 10/03/2021, con la quale sono state determinate le tariffe per l'applicazione del Canone Patrimoniale in oggetto, a valere per l'anno 2021.

Conclusionone

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2021 avente ad oggetto: *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE."*

Montegiorgio (FM), li 26 Aprile 2021

(l'Organo di Revisione)

Rag. Sirio Salvucci